

Giuseppe Zaccaria

Emilio Betti: un pioniere dell'ermeneutica, misconosciuto. Perché?

SOMMARIO: 1. Emilio Betti: per un ripensamento critico fuori dagli stereotipi – 2. Il nucleo dell'ermeneutica bettiana: la dialettica soggetto-oggetto e l'oggettualismo assiologico – 3. Il tema dell'applicazione e la polemica con Gadamer: due concezioni dell'ermeneutica – 4. La mancata fortuna dell'ermeneutica bettiana: alcune spiegazioni – 5. Un'esigenza attuale: controllare l'esattezza dell'interpretazione

1. *Emilio Betti: per un ripensamento critico fuori dagli stereotipi*

Nel 1994 concludevo un mio saggio, contenuto nel volume *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, curato da Vittorio Frosini e Francesco Riccobono, e dedicato a *Creatività dell'interpretazione e principi generali nell'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, con queste parole: «L'opera di Betti, questo straordinario *outsider*, ultimo combattente e campione dell'ermeneutica romantica, merita senza dubbio, finalmente cessata l'ingiusta rimozione di cui è stata oggetto nella nostra cultura, di essere attentamente riconsiderata e, su alcuni specifici aspetti, sensibilmente rivalutata»¹.

A distanza di quasi 25 anni da quello scritto, nel cinquantenario della scomparsa del giurista camerte, vale la pena di affrontare il problema se e come un tale giudizio critico meriti di essere aggiornato e riformulato.

Detto in altre parole: in che termini è opportuno ripensare criticamente Emilio Betti, oggi?

¹ G. ZACCARIA, *Creatività dell'interpretazione e principi generali nell'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, a cura di V. Frosini e F. Riccobono, Giuffrè, Milano 1994, p. 204. Il saggio, con il titolo *Creatività e principi nell'ermeneutica di Emilio Betti*, è stato pubblicato anche in «Rivista di diritto civile», XXVIII (1992), p. 193. Sempre su Betti, cfr. inoltre il nostro *Le juriste et la volonté: quelques notes sur Betti et les fictions juridiques*, in «Droits. Revue française de théorie juridique», 21 (1995), p. 127, nonché G. ZACCARIA, *Interpretazione e metodo nelle prolusioni raccolte*, in «Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale», XXXII.1 (2016), p. 31.

Sì, perché rimane sul tappeto, in tutta la sua problematicità, l'interrogativo che già allora si poteva porre: come mai il pensiero di un singolare anticipatore di molte tesi dell'ermeneutica contemporanea (prima tra tutte la sollecitazione ad uscire dal perimetro troppo angusto del sapere tecnico) è rimasto relativamente isolato e non è diventato patrimonio comune non soltanto nel contesto del generale dibattito ermeneutico, ma anche nel panorama più ampio della cultura contemporanea?

Certo, dopo un primo periodo caratterizzato da un promettente avvio di riflessione², ma anche da giudizi un po' troppo sbrigativi e da riduttive semplificazioni e banalizzazioni, non sono mancati in questi ultimi anni nuovi interessanti approfondimenti critici³, ma si fatica ancora a scorgere una nuova e diversa lettura dell'intera opera bettiana, libera dalle «pigre classificazioni» e dagli «schemi ripetitori»⁴ in cui spesso è stata imprigionata: e questo nonostante essa, nella sua atipicità nella storia del pensiero e del pensiero giuridico, si mostri – come ha ben detto Paolo Grossi – «insofferente alle chiusure e ai consueti incasellamenti tipici dell'accademia

² Fondamentale in tal senso il volume *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7 (1978).

³ Tra essi: N. IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, Giuffrè, Milano 1991; A.C. THISELTON, *New Horizons in Hermeneutics*, Harper Collins, London 1992, pp. 462 ss., 546 ss.; A. ARGIROFFI, *Valori, prassi, ermeneutica. Emilio Betti a confronto con Nicolai Hartmann e Hans Georg Gadamer*, Giappichelli, Torino 1994; C. DANANI, *La questione dell'oggettività nell'ermeneutica di Emilio Betti*, Vita e pensiero, Milano 1998; G. CRIFÒ, *Emilio Betti und die juristische Hermeneutik*, in *Fremdheit und Vertrauenheit: Hermeneutik im europäischen Kontext*, a cura di H.J. Adriaanse, R. Enskat, Peters, Leuven 1999, p. 365; *Dalla legge al diritto. Nuovi studi in onore di Emilio Betti*, a cura di A. Nasi, F. Zanchini, vol. 1, Giuffrè, Milano 1999; P. GROSSI, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Giuffrè, Milano 1992, p. 92; F. PETRILLO, *La decisione giuridica. Politica, ermeneutica e giurisprudenza nella teoria del diritto di Emilio Betti*, Giappichelli, Torino 2005; F. RICCI, *Parole, verità, diritto. Sulla teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006; D. PICCINI, *Dalla "Scienza Nuova" all'ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, Istituto Italiano per gli studi filosofici, Napoli 2007; L. FANIZZA, *Emilio Betti e la procedura civile*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 63 (2009), p. 733; I. KORZENIOWSKI, *L'ermeneutica di Emilio Betti*, Città Nuova, Roma 2010; *Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell'interpretazione di Betti cinquant'anni dopo*, supplemento a «Studi Romani. Rivista trimestrale dell'Istituto Nazionale di Studi Romani», a cura di G. Crifò, Roma 2010; C. NITSCH, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano 2012, pp.131-202; M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Giappichelli, Torino 2013; G. BENEDETTI, *Oggettività esistenziale dell'ermeneutica. Studi su ermeneutica e diritto*, Giappichelli, Torino 2014 (e ID., *Una testimonianza sulla teoria ermeneutica di Emilio Betti*, in «Rivista di diritto civile», XXXVI [1990], p. 777).

⁴ Le espressioni sono di N. IRTI, *Itinerari del negozio giuridico*, in *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento* (cit. nt. 2), p. 420.

di ieri e di oggi»⁵.

Recuperare tuttavia in tutta la sua complessità un'opera di non facile lettura e di non comune vastità come quella di Betti e offrirne una articolata revisione critica non si preannuncia affatto come un compito semplice. Che il suo pensiero – la storia e l'itinerario di un'inquietudine intellettuale – sia molto più multiforme di quanto possa risultare da alcuni stereotipi che si sono diffusi è facilmente dimostrabile. Poco può sorprendere, ad esempio, che colui che viene comunemente descritto come il teorico del problema del metodo e dell'oggettivismo metodologico, dopo aver pronunciato un'esplicita adesione agli indirizzi statalisti in quel momento emergenti, sostenga con forza, come fa nell'importante prolusione milanese del 1927 *Diritto romano e dogmatica odierna*, un approccio decisamente soggettivistico in tema di conoscenza giuridica⁶. Oppure, per addurre un altro esempio, e sempre riferendoci alla prolusione milanese, non è casuale che il fervido apologeta della tradizione dogmatica di Zitelmann, Hedemann, Jhering, Rabel e Wenger – e dunque l'assertore di un solido ancoraggio dogmatico e di una precedenza della dogmatica rispetto alla questione storica⁷ – sia il primo a negare la cristallizzazione della dogmatica, legando strettamente dogmatica giuridica e interpretazione e sostenendo che la dogmatica è frutto essa stessa di un processo ermeneutico; e a battersi per la sua rinnovabilità, asserendo con forza l'impossibilità di cristallizzarla in un rigido corpo dottrinale senza ricadere nel pregiudizio dottrinale e nel dogmatismo⁸. Dunque, si svela qui il fautore di una dogmatica post-pandettistica, in continuità con il passato, ma aperta ai necessari adattamenti interpretativi per il futuro.

Tentando dunque di andare al di là degli stereotipi più risaputi, cerche-

⁵ P. GROSSI, *Pagina Introduttiva*, in *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento* (cit. nt. 2), p. 3.

⁶ E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1991, p. 64: «La conoscenza non consiste in una ricezione meramente passiva dell'oggetto da parte del soggetto, ma sì in una elaborazione ricostruttiva, che è insieme assimilazione congeniale e valutazione critica» e p. 81: «Non si tratta – diciamolo chiaro – di disconoscere la storicità dell'oggetto. Si tratta di riconoscere la storicità del soggetto». Su tale prolusione, v. le nostre considerazioni in *Interpretazione e metodo* (cit. nt. 1), pp. 31-46.

⁷ Cfr. il saggio E. BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi* (1919, II ed. 1955), in *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 6), pp. 1-5.

⁸ E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 6), pp. 70-71. Siamo ben consapevoli, peraltro, delle reiterate – e sorprendenti – affermazioni bettiane circa il carattere non filosofico, ma scientifico della sua teoria e la non ascrivibilità della stessa ad alcuna filosofia particolare. Cfr. E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, vol. I, Giuffrè, Milano 1990, p. XVIII.

remo di «saggiare» nuovamente il pensiero di Betti, per verificarne la «tenuta» e l'interesse attuali rispetto ad alcuni temi nodali della sua opera. Il punto di vista da cui muoviamo è che la teoria bettiana non vada ridotta a mera tecnica interpretativa, a metodologia generale delle scienze dello spirito, ma vada letta – com'era del resto nelle intenzioni del suo Autore – nel più ampio quadro di un'ermeneutica filosofica (all'interno della quale peraltro manca il dominio rigoroso di un disegno speculativo unitario), che vorrebbe rappresentare il punto di partenza e l'orizzonte di sfondo verso l'elaborazione di un'organica e più consapevole tecnica metodologica⁹.

Consideriamo anzitutto, a questo riguardo, il tema del rapporto gno-seologico soggetto-oggetto.

2. *Il nucleo dell'ermeneutica bettiana: la dialettica soggetto-oggetto e l'oggettualismo assiologico*

Il punto di partenza dell'ermeneutica bettiana, annunciato nei *Prolegomeni ad una teoria generale dell'interpretazione. Posizione dello spirito rispetto all'oggettività*, che introducono la *Teoria generale dell'interpretazione* e ne rappresentano il vero nucleo tematico di fondo¹⁰, pur influenzato da un più vasto orizzonte speculativo antipositivistico e spiritualistico, è di natura squisitamente idealistica: l'indagine sulla connessione strutturale e sulla contrapposizione dialettica tra i poli della soggettività e dell'oggettività, il cui rapporto nella *Teoria generale* è esplorato non solo sul piano gno-seologico, ma anche su quelli etico, ontologico e fenomenologico. Un problema, quello del rapporto tra soggettività dell'interprete e oggettività dell'atto interpretativo, la cui importanza va sottolineata, anche perché si trova alla base della concezione bettiana dell'interpretazione giuridica¹¹.

«Correlativa alla libertà della coscienza – scrive appunto nelle prime pagine dei *Prolegomeni* – è tanto l'oggettività reale delle situazioni storica-

⁹ Ivi, pp. 296-298.

¹⁰ Ivi, pp. 1-57. Il tutto come realizzazione di un programma di ricerca già anticipato in *Le categorie civilistiche dell'interpretazione* (1948), poi in *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano 1971, pp. 1-56. Sulla prolusione romana del 1948, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione* (in «Rivista italiana di scienza giuridica», 1948) si vedano le note di N. IRTI, *Per la ristampa di una prolusione bettiana (Roma, 15 maggio 1948)*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 5 (2014), p. 3 e ID., *Categorie romanistiche nella disputa ermeneutica*, in «Rivista di diritto civile», 4 (2018), p. 1038.

¹¹ Sulla quale v. *Emilio Betti e l'interpretazione*, a cura di V. Rizzo, ESI, Napoli 1991; F. RICCI, *Parola, verità, diritto. Sulla teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, ESI, Napoli 2007.

mente determinate, alle quali il soggetto deve rispondere, quanto l'oggettività ideale dei valori, scoprendo i quali egli forma se stesso»¹². Più precisamente, può dirsi che tutta la dialettica del processo interpretativo nasce dall'antinomia tra la soggettività «inseparabile dalla *spontaneità* dell'intendere» da un lato e «l'oggettività, per così dire *l'alterità* del senso che si tratta di ricavare»¹³ dall'altro.

Ma quali sono i modelli di soggettività e di oggettività adottati da Betti? Occorre dire subito che in un'opera imponente come la *Teoria generale dell'interpretazione* non mancano oscillazioni e contraddizioni, ma senza dubbio la posizione in essa prevalente è quella che risolve l'antinomia tra coscienza e valori (con particolare riguardo alla presunta "oggettività" dei valori) tendendo per così dire a «schacciare» la soggettività sulla dimensione oggettiva e ideale dei valori, cui la coscienza – come Betti afferma ripetutamente – è condotta da un'«intima, intrinseca necessità»¹⁴. A sua volta l'oggettività – in ciò Betti, che muove dai presupposti speculativi dell'idealismo romantico, mutua senza dubbio alcune tesi dell'*Etica* di Nicolai Hartmann¹⁵ – non è mai di tipo esclusivamente empirico e sensibile: essa è piuttosto un'oggettività ideale, a sua volta fondata sull'oggettività dei valori, e va vista «come il termine oggettivo di un processo di scoperta: termine, quindi, dinamico e storicamente condizionato»¹⁶. Dunque, l'oggettività dei valori (pur non essendo mai chiarito adeguatamente in cosa consista), che costituisce il presupposto dell'esperienza, non è da concepire come qualcosa di «statico e di bell'e fatto»¹⁷, situato al di fuori del tempo e della storia, ma come la conclusione di un processo¹⁸, che è inscindibilmente ideale e reale.

Un processo che – aggiungeremmo noi – è reso difficile dal distacco e dalla distanza introdotti tra i due poli della relazione gnoseologica; un processo la cui radicale storicità non è mai per la verità tematizzata in modi teorici soddisfacenti¹⁹, ma che, nell'impostazione bettiana, è soste-

¹² BETTI, *Teoria generale della interpretazione* (cit. nt. 8), p. 25.

¹³ Ivi, pp. 262-263.

¹⁴ Ivi, p.29.

¹⁵ Insiste vigorosamente sul nesso Betti-Hartmann e sul debito di Betti nei confronti del filosofo tedesco, ARGIROFFI, *Valori, prassi, ermeneutica* (cit. nt. 3).

¹⁶ BETTI, *Teoria generale della interpretazione* (cit. nt. 8), p.29.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Ivi, pp. 59-78 e p. 105 ss.

¹⁹ Efficacemente T. GRIFFERO, *Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto*, Rosenberg

nuto dall'illusione di poter alla fine conseguire una piena e perfetta corrispondenza tra soggetto e oggetto dell'interpretazione, tale che l'interprete trasponga ermeneuticamente il suo io in quello del passato²⁰. Una posizione, questa, che è affermata da Betti nel teorizzare come l'interprete ripercorra il cammino creativo compiuto da colui che ha prodotto il segno da interpretare, ricreando e intendendo il processo spirituale obiettivamente realizzato nelle forme rappresentative. Nonostante alcune evidenti assonanze con la dottrina di Croce del «rivivimento» storico, è difficile negare il persistere di una sudditanza nei confronti dell'«interpretazione psicologica» di stampo romantico inaugurata da Schleiermacher. Si può però anche constatare agevolmente come posizioni diverse, per un verso la mancata problematizzazione del rapporto soggetto-oggetto (e quindi la mortificazione della libertà e dell'autodeterminarsi del soggetto) e per altro verso la storicizzazione del nesso che li lega (e quindi la possibile riapertura di uno spazio di libertà nella storia), convivano, si susseguano e si alternino nelle oscillazioni del marcato eclettismo filosofico del giurista camerte. È noto come Betti – cui va riconosciuta la non comune capacità di far dialogare senza complessi e in termini non subordinati la sua teoria generale dell'interpretazione con molte ermeneutiche filosofiche²¹ – intrecci continuamente fonti filosofiche europee diverse, da Humboldt a Hartmann, da Blondel a Baratono, dal neokantismo alla fenomenologia, non sempre riuscendo però a ricondurre ad unità la ricchezza di suggestioni eterogenee e di stimoli diversi e tenendosi comunque lontano, nel suo strutturale minoritarismo, dal *mainstream* dominante.

Tuttavia, come si è detto sopra, l'effetto complessivo e prevalente di questi molteplici spunti filosofici operanti all'interno della teoria bettiana – che ne costituisce una delle principali caratteristiche – sta nel suo «schiacciamento» all'interno di una concezione oggettualistica dell'oggettività assiologica, che mira ad esprimere la massima aderenza al valore espressivo della forma che si tratta di intendere. Per dirla con le parole dello stesso Betti, di chiara ascendenza vichiana²², le forme rappresentative

& Sellier, Torino 1988, p. 79, parla di un «ricorrente storicismo dimidiato di Betti, ancorato ad una filosofia dei valori che finisce per contraddire almeno in parte le ripetute affermazioni del carattere rigorosamente storico dell'esistenza».

²⁰ E. BETTI, *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito*, Città Nuova, Roma 1990, p. 65, ma v. anche ID., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano 1971, p. 24.

²¹ Così anche M. FERRARIS, *Ermeneutica*, in *La Filosofia*, vol. IV, *Stili e modelli teorici del Novecento*, a cura di P. Rossi, UTET, Torino 1995, p. 59.

²² Il punto è ben sottolineato da IRTI, *Per la ristampa di una prolusione bettiana* (cit. nt. 10), p. 3.

vanno intese «come qualcosa d'altro, come una oggettività irremovibile»²³.

In tal modo l'impostazione del disegno ermeneutico di Betti sposta decisamente il piano del discorso dall'ambito fenomenologico all'ambito gnoseologico ed epistemologico, accentuando appunto la valenza epistemologica dell'oggettività²⁴, e richiamando l'attenzione sul problema della validità e dei limiti del comprendere²⁵, sì che la questione diviene in definitiva quella di individuare le condizioni di possibilità di un rapporto interpretativo efficace tra soggettività e oggettività. Una tensione, quella tra soggettività e oggettività, che Betti ritiene di poter comporre grazie a quattro canoni ermeneutici²⁶ – due riguardanti il soggetto (dell'attualità e dell'adeguazione dell'intendere), due riguardanti l'oggetto (dell'autonomia ermeneutica e della totalità e coerenza dell'apprezzamento ermeneutico) – da lui ritrovati nelle sue fonti romane.

3. *Il tema dell'applicazione e la polemica con Gadamer: due concezioni dell'ermeneutica*

Il problema maggiore ed insieme uno degli elementi di debolezza dell'ermeneutica metodica di Betti resta però quello dell'applicazione dei canoni ermeneutici, e di conseguenza della loro portata. Più precisamente, il problema è proprio quello di determinare quando accade che l'interpretazione corrisponda al suo oggetto. Potremmo allora subito notare che, nonostante la rigorosa classificazione dei canoni la cui osservanza è richiesta da Betti per un esito corretto del processo interpretativo, nella sua teoria non ci sono (e non sono date) regole per l'applicazione delle regole metodiche²⁷. Non c'è un metodo per far uso dei metodi e cionondimeno

²³ BETTI, *L'ermeneutica come metodica generale* (cit. nt. 20), p. 64.

²⁴ Sottolineano tra gli altri la centralità del tema dell'oggettività in Betti, THISELTON, *New Horizons in Hermeneutics* (cit. nt. 3); DANANI, *La questione dell'oggettività nell'ermeneutica* (cit. nt. 3).

²⁵ Così anche F. BIANCO, *Oggettività dell'interpretazione e dimensioni del comprendere. Un'analisi critica dell'ermeneutica di Emilio Betti*, in *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento* (cit. nt. 2) p. 13 e ID., *La teoria dell'interpretazione di Emilio Betti nel dibattito ermeneutico contemporaneo*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti* (cit. nt. 1), pp. 7-22. Dello stesso autore vedi anche *Pensare l'interpretazione. Temi e figure dell'ermeneutica contemporanea*, Editori Riuniti, Roma 1991, pp. 33-86.

²⁶ TGI, I, p. 304 ss. Su queste implicazioni metodologiche della teoria di Betti, v. J. BLEICHER, *Contemporary Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, Routledge & Keagan, London 1980, trad. it. di S. Sabatini, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 54 ss.

²⁷ Così anche J. GRONDIN, *L'Herméneutique comme science rigoureuse selon Emilio Betti (1890-*

le regole metodiche costituiscono secondo Betti vere e proprie norme giuridiche.

Non a caso perciò proprio sul tema dell'*applicazione* si registra il dissenso fra Betti e l'ermeneutica filosofica di Gadamer, nella quale, come è ben noto, il concetto di «applicazione» acquista un risalto del tutto cruciale.

Se interpretare un testo tramandato significa essenzialmente, secondo Gadamer, «applicarlo» alla situazione presente, il comprendere ermeneutico deve contemplare tra le condizioni della propria possibilità e validità la sua applicazione alla situazione di vita pratica dell'interprete, e anzi identificare in essa il modello generale dell'intendere²⁸. Inevitabilmente questa impostazione (che ci dice che «l'applicazione costituisce, come la comprensione e la spiegazione, un aspetto costitutivo dell'atto interpretativo inteso come "unità"»²⁹) entra in conflitto con quella bettiana. Quest'ultima eredita dalla tradizione settecentesca e poi romantica, fino a Dilthey, l'idea che al momento applicativo (*subtilitas applicandi*) spetti un ruolo subalterno, esterno e susseguente rispetto al comprendere (*subtilitas intelligendi*) e allo spiegare (*subtilitas explicandi*), anche se riconosce che l'esigenza di oggettività dell'interpretazione non può essere soddisfatta se non tramite la soggettività dell'interprete.

L'ermeneutica gadameriana non contiene una metodologia, ma la precede. Non è una riflessione sulle scienze umane, ma un'esplicazione della base ontologica su cui queste scienze possono essere costruite³⁰. Betti, nella cui attività scientifica decisamente non mancarono aspri toni polemici e dissensi³¹, reagì come è noto con un certo risentimento alle tesi ga-

1968), in *L'Horizon herméneutique de la pensée contemporaine*, Vrin, Paris 1993, p. 173.

²⁸ H.G. GADAMER, *Verità e Metodo*, tr. ita. a cura di G. Vattimo, Fabbri, Milano 1972, p. 359.

²⁹ GADAMER, *Verità e Metodo* (cit. nt. 28), p. 359.

³⁰ Al riguardo cfr. G. ZACCARIA, *Ermeneutica e giurisprudenza. I fondamenti filosofici nella teoria di Hans Georg Gadamer*, Giuffrè, Milano 1984, pp. 74 ss., nonché F. VIOLA, *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto*, in *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, a cura di M. Jori, Giappichelli, Torino 1994, p. 79.

³¹ Emblematici ad esempio quelli con Pietro de Francisci e Vittorio Scialoja. Su de Francisci cfr. *L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di traduzione* (1933), ora in BETTI, *Diritto Metodo Ermeneutica* (cit. nt. 6), pp. 197-215. Una serie di scritti dei due giuristi sono anche raccolti in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna. Saggi di Pietro de Francisci e di Emilio Betti*, New Press, Como 1996. Sulla contrapposizione Betti – de Francisci, v. P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia* nonché A. DE GENNARO, *Emilio Betti: dallo storicismo idealistico all'ermeneutica*, entrambi in *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento* (cit. nt. 2), rispettivamente alle pp. 353 e 83-89. Su Scialoja v. *Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti. Postilla alla replica del sen. D'Amelio*, in «Rivista

dameriane, imputando loro di essersi spinte troppo in là sulla via del soggettivismo e innescando una dura controversia teorica³², che con una punta d'enfasi è stata paragonata per la sua importanza a quella tra Savigny e Thibaut³³. Con tutta evidenza, comunque, non si trattava soltanto di un sottile contendere accademico tra due insigni ermeneutici, ma del confronto-scontro tra due posizioni teoriche non compatibili, due concezioni radicalmente diverse della prospettiva ermeneutica. In questa polemica, che riguarda in profondità il rapporto tra soggetto e testo, sono più esattamente a confronto un'ermeneutica di tipo metodico ed un'ermeneutica come ontologia: una posizione, quest'ultima, alla quale Betti – assimilando un po' sommariamente Gadamer alle tesi di Heidegger e Bultmann – imputa di mettere a rischio l'oggettività dell'interpretazione, di subordinare le preoccupazioni epistemologiche a quelle ontologiche e di cadere in una prospettiva soggettivistica che correrebbe il pericolo di ridurre a sé l'alterità. Gadamer, per parte sua, replica a quella che definisce una «polemica emotiva»³⁴, criticando la pretesa bettiana di distinguere una funzione ricognitiva dell'interpretazione ed un successivo momento applicativo, dividendo e contrapponendo un aspetto soggettivo (la soggettività dell'interprete) e un aspetto oggettivo (il senso del testo), che in realtà sono una cosa sola³⁵.

In effetti, la distinzione di Betti può apparire oggi un po' astratta e

del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 28 (1930), p. 184, nonché *Ancora sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti*, in «Rivista di diritto processuale civile», 7 (1930), p. 249. Su questa polemica v. G. CRIFÒ, «Romano, dunque italiano». Una polemica memorabile: Betti-Scialoja, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Giuffrè, Milano 2008, p. 779; M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Giappichelli, Torino 2013.

³² Sulla quale si possono vedere M. BRETONE, *Il paradosso di una polemica* e L. MENGONI, *La polemica di Betti con Gadamer*, entrambi in *Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento* (cit. nt. 2), rispettivamente alle pp. 113-124 e 125-142; ZACCARIA, *Ermeneutica e Giurisprudenza* (cit. nt. 30), pp. 73-80; G. WRIGHT, *On a General Theory of Interpretation. The Betti-Gadamer Dispute in Legal Hermeneutics*, in «American Journal of Jurisprudence», 191 (1987), p. 191; ARGIROFFI, *Valori, prassi, ermeneutica* (cit. nt. 3), pp. 183-198; DANANI, *La questione dell'oggettività nell'ermeneutica di Emilio Betti* (cit. nt. 3), pp. 225 ss.; G. CORRADO, *L'ermeneutica metodica di E. Betti e l'ontologia ermeneutica di H.G. Gadamer: due prospettive a confronto*, in «Iride», 3 (2001), p. 505; E. MATAIX FERRANDIZ, *Betti vs. Gadamer. El debate acerca de método y verdad en la hermeneutica jurídica*, in *Antologia romanistica ed antiquaria II*, a cura di L. Gagliardi, Giuffrè, Milano 2018, p. 575.

³³ G. CRIFÒ, *Nota del curatore*, in BETTI, *Teoria generale della interpretazione* (cit. nt. 8), p. IX.

³⁴ H.G. GADAMER, *Verità e Metodo 2. Integrazioni*, Bompiani, Milano 1995, p. 7.

³⁵ GADAMER, *Verità e Metodo* (cit. nt. 28), pp. 360-362.

sostenibile solo a partire da un presupposto tipicamente intellettualistico. Così come ci appare problematica la tesi bettiana volta a mantenere separati, all'interno di una determinata forma rappresentativa, quanto le è proprio, in sé concluso, e quanto ne arricchisce susseguentemente il senso, all'atto delle applicazioni successive.

Se Gadamer parla a questo riguardo di «storia degli effetti» e di «fusione degli orizzonti», Betti insiste invece sulla necessità di tenere distinti l'orizzonte «interno» e quello «esterno» del senso, la comprensione della singola forma rappresentativa e la sua applicazione al presente. Soggetto e testo restano per così dire l'uno di fronte all'altro. Betti fatica cioè – circostanza un poco sorprendente per uno storicista – a riconoscere quella «storia degli effetti» che dovrebbe prodursi a partire dall'oggettivazione della forma rappresentativa. E in questo senso – osserva criticamente Gadamer – «mostra, con il poter pensare il problema dell'ermeneutica solo come problema di metodo, di essere profondamente ingabbiato nel soggettivismo che cerca di superare»³⁶.

Le «due ermeneutiche», quella bettiana della grande tradizione storicistica e romantica (nella quale convergono, anche se non sempre rigorosamente, gli apporti del neokantismo, della fenomenologia e dell'etica materiale dei valori) e quella gadameriana di derivazione heideggeriana, pur non indifferente alla questione epistemologica, ma decisa a compiere un coraggioso salto di qualità filosofico, dall'epistemologia all'ontologia, erano in effetti destinate a non capirsi e a concludere nell'incomunicabilità il loro dialogo polemico.

Nella sua intransigente difesa dell'ermeneutica romantica, Betti ha sempre mostrato una chiusura assoluta nei riguardi della nuova filosofia originata da Gadamer (peraltro è altrettanto netta e sommaria la sua condanna del positivismo logico e della filosofia analitica, con la liquidazione di quello che definisce l'«infantile semplicismo» di Wittgenstein³⁷). La parzialità con cui Betti considera la filosofia a lui contemporanea gli impedisce di tenere nel dovuto conto la rivoluzione intervenuta nella semantica e nella linguistica con le tesi di Morris, di Austin, di Frege, che avrebbero potuto mettere in radicale discussione la sua idea di una comunicazione diretta da spirito a spirito. Va anche però riconosciuto che con grande ra-

³⁶ GADAMER, *Verità e Metodo 2* (cit. nt. 34), p. 380.

³⁷ BETTI, *Teoria generale della interpretazione* (cit. nt. 8), p.180. Va invece segnalata la tempestiva conoscenza da parte di Betti degli studi di Charles Sanders Peirce. Cfr. *Teoria generale della interpretazione* (cit. nt. 8), p. 62. Su ciò v. C. DANANI, *Il contributo di Emilio Betti nel quadro della cosiddetta crisi della koiné ermeneutica*, in «Acta philosophica», 1 (2001), p. 14.

pidità e lucidità egli percepì subito il rischio mortale che la rottura della «nuova ermeneutica» poteva rappresentare per la tradizione di Schleiermacher, Humboldt, Ranke, Groysen, Dilthey, rendendola d'un tratto obsoleta e arcaizzante. Altrettanto va notato come il suo orizzonte pre-heideggeriano, neokantianamente volto a mantenere il problema ermeneutico nei limiti del *Methodenstreit*, non gli abbia affatto consentito di cogliere la circostanza per cui l'urbanizzazione, rispetto alle tesi di Heidegger, effettuata dall'ermeneutica gadameriana, nel riconoscere le basi ontologiche del comprendere, consentiva la ripresa di un dialogo fruttuoso e più moderno con le scienze dello spirito; e non necessariamente per questo si traduceva in un antimetodologismo (come si evince dallo stesso titolo dell'*opus maximum* di Gadamer *Verità e Metodo*). Senza Gadamer, senza l'ontologizzazione del problema del comprendere, non si può neppure capire, ai fini della costruzione di una teoria del comprendere universale, la rilevanza del «movimento di ritorno» dalle ermeneutiche regionali all'ermeneutica generale di cui Paul Ricoeur fu successivamente grande protagonista. Ed è strano che quest'aspetto non sia stato colto da un pensiero ben consapevole della specificità delle diverse pratiche interpretative come quello di Betti.

Eppure, nonostante la durezza della polemica (Betti sostiene che prospettare l'oggettività come un traguardo irraggiungibile vorrebbe dire negare alle *Geisteswissenschaften* la dignità di scienze³⁸, mentre Gadamer parla di «obiettivismo ingenuo» e di «insufficienza del concetto di oggetto e di obietività»³⁹), la conclusione da parte di Betti di questo scambio polemico appare più conciliante e in buona parte condivisibile: «Del resto sono lontano dalla ridicola presunzione di voler decretare nel mio ristretto ambito che si possano avere prospettive sull'ermeneutica solo da codesta angolatura; al contrario i nostri divergenti approcci all'ermeneutica si potrebbero riguardare come singoli cammini concentrici parimenti inclusi nell'immenso sconfinato universo della conoscenza delle scienze dello spirito»⁴⁰.

³⁸ E. BETTI, *L'ermeneutica storica e la storicità dell'intendere*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari», XVI (1961), p. 28.

³⁹ H.G. GADAMER, *Betti und das idealistische Erbe*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7 (1978), p. 8. Ma vedi anche *Verità e Metodo* (cit. nt. 28), p. 381: «Nella misura in cui il vero oggetto della comprensione storica non sono degli eventi ma il loro "significato", tale comprensione non si può adeguatamente definire parlando di un oggetto a sé stante e di un accesso ad esso da parte del soggetto».

⁴⁰ BETTI, *L'Ermeneutica come metodica generale* (cit. nt. 20), pp. 200-201.

4. *La mancata fortuna dell'ermeneutica bettiana: alcune spiegazioni*

Si impone a questo punto con forza l'esigenza di riprendere l'interrogativo che già accennavamo all'inizio di questo nostro saggio: qual è il vero motivo della ben diversa fortuna incontrata dal pensiero di Gadamer e da quello di Betti nel corso della seconda metà del Novecento?

Nei quasi settant'anni che ci separano da *Verità e Metodo*, l'ermeneutica gadameriana ha riscosso – come si sa – un notevole successo ed ha esercitato un'influenza pervasiva sul pensiero filosofico europeo e mondiale della seconda metà del Novecento, conoscendo direzioni di sviluppo assai ricche, dal serrato confronto con le scienze umane all'estetica, dalla critica letteraria all'epistemologia. Nomi di grande rilievo come, solo per fare qualche esempio, quelli di Ricoeur, Apel, Habermas, Derrida, Jauss, Kuhn, Davidson, Brandom, hanno sentito il bisogno, spesso in saggi di alto profilo, di misurarsi con la teoria gadameriana della comprensione e con un interlocutore sempre aperto al dialogo e alla discussione. L'ermeneutica postgadameriana ha saputo intrattenere un rapporto serrato con le scienze e con gli sviluppi delle filosofie analitiche; e se è senz'altro esagerato parlare con Gianni Vattimo dell'ermeneutica come *nuova Koinè* della cultura occidentale, è innegabile la profondità della penetrazione dell'approccio ermeneutico nel tessuto della filosofia occidentale contemporanea⁴¹.

Questa grande fortuna dell'impostazione gadameriana ha certamente nuociuto al diffondersi del pensiero di Betti, di cui frequentemente e riduttivamente si è parlato solo per contrapposizione alle tesi di Gadamer. In realtà, quando Betti pubblica la sua *Teoria generale*, un'opera per certi aspetti pionieristica, lungimirante e coraggiosa per ambizione e respiro, tanto da proporsi come la più articolata metodologia generale delle scienze dello spirito del Novecento, la cultura del tempo, soprattutto in Italia, appariva scarsamente sensibile alle problematiche ermeneutiche e all'esigenza di un'oggettività dell'interpretare e accolse perciò con un certo disinteresse il contributo bettiano⁴², che per taluni versi anticipava problematiche che solo dopo diversi anni si sarebbero affermate negli studi. Certamente, anche grazie alle sue autotraduzioni⁴³, essa fu più apprezzata

⁴¹ Su ciò, v. la nostra Introduzione in G. ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. V.

⁴² Cfr. F. BIANCO, *Introduzione all'ermeneutica*, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 142.

⁴³ Cfr. *Hermeneutisches Manifest zur Grundlegung der allgemeine Auslegungslehre*, in *Festschrift für E. Rabel*, Vol. 2, Mohr, Tübingen 1954, pp. 79-168, nonché *Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften*, Mohr, Tübingen 1962.

in Germania che in Italia, mentre fu fatta conoscere negli Stati Uniti ad opera di *Validity in Interpretation* (1967) di E. D. Hirsch⁴⁴, che la collocò nel solco di Schleiermacher e Dilthey. Successivamente, come si è detto, il diffondersi della fama di Gadamer ha penalizzato la diffusione del pensiero di Betti, ingiustamente accusato di aver ridotto l'ermeneutica a semplice *techné*.

Se ci si chiede ora il perché di questa diversa fortuna critica dei due ermeneutici, la risposta non può che essere articolata. Anzitutto ha certamente pesato sul mancato successo della teoria bettiana l'antiquato corredo psicologista-idealista-romantico, non immune da incrostazioni e certezze veteropositivistiche⁴⁵, entro cui è formulato il suo pensiero. La vastissima erudizione enciclopedica e la pesantezza «tedesca» del suo sistematismo (già nel 1936 Carnelutti, che pur riconosceva la fruttuosità della concezione dogmatica bettiana, parlava di una capacità di analisi da diventare un tormento⁴⁶) non hanno certo giovato ad una larga diffusione universale del suo pensiero. Il linguaggio di Betti, spesso ostico e poco trasparente, abbisogna incessantemente di un lavoro faticoso di “traduzione” in un linguaggio più contemporaneo.

Viceversa l'apertura di Gadamer alle tesi che consideravano l'intendere e il comprendere come parti essenziali del linguaggio gli ha dischiuso la via per un rapporto, sia pure dialettico, con il sempre più diffuso approccio analitico post-wittgensteiniano. Ma ciò che è più singolare da notare – specie se si continua il raffronto già descritto con la fortuna incontrata dalla filosofia gadameriana – è il mancato accoglimento di molte sue tesi da parte del mondo dei giuristi. Se infatti le tesi del *filosofo* e *non giurista* Gadamer sulla precomprensione e sull'esemplarità dell'ermeneutica giuridica furono largamente riprese in Germania, con una finissima trasposizione sul piano giuridico, da autorevolissimi giuristi come Esser, Larenz, Kaufmann, Hassemer, Kriele, Müller, Hruska, ispirando un composito orientamento ermeneutico-giuridico addirittura dominante in Germania negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, l'opera del *giurista* Betti, pur avendo avuto sicuramente una funzione preziosa di sollecitazione ad af-

⁴⁴ E.D. HIRSCH, *Validity in Interpretation*, Yale U. P., New Haven-London 1967.

⁴⁵ Probabilmente mutuate da Hartmann, là dove l'oggettività dei valori è concepita alla stregua di rapporti geometrici e matematici (cfr. N. HARTMANN, *Etica*, I, *Fenomenologia dei costumi*, Guida, Napoli 2009, p. 144). Nelle *Notazioni autobiografiche*, a cura di E. Mura, Cedam, Padova 2014, p. 51, Betti definiva Nicolai Hartmann e Adelchi Baratono come «spiriti fraterni».

⁴⁶ F. CARNELUTTI, *Scuola italiana del diritto*, in “Riv. dir. proc. civ.”, XIV (1936), p. 12.

frontare in modo organico il problema cruciale dell'interpretazione, fornendo in tal senso stimoli utili a successive trattazioni teoriche, non ebbe l'incidenza e la risonanza che ci si sarebbe potuti attendere. Sulle cause di questo fenomeno si possono solo avanzare delle ipotesi: forse la mancanza – paradossale in un'opera grandiosa e imponente come la *Teoria generale dell'interpretazione* – di un'analitica trattazione dell'interpretazione giuridica può aver causato questo minore impatto di Betti sul mondo della cultura giuridica. Forse, la sua impostazione assiologica generale, tutta incentrata sulla validità dei valori, è parsa astratta e non è riuscita a parlare efficacemente a coloro che sono più direttamente a contatto con la vita concreta del diritto: e del resto l'impressione lasciata dall'opera di Betti è che la pratica del diritto gli rimanesse estranea. La sua fondamentale distinzione tra interpretazione *ricognitiva, riproduttiva e normativa*, ad esempio, nel caso specifico dell'interpretazione giuridica ha rivelato tutta la sua artificiosità, pur avendo correttamente colto il carattere normativo dell'opera dell'interprete. Comunque, l'esito è il paradosso per il quale colui che come pochi ha saputo spaziare tra i più diversi settori del diritto, dal romano al processuale, al civile, al commerciale, alla teoria generale del diritto, nel momento in cui, ispirato da interessi schiettamente speculativi, ha voluto misurarsi con l'ambizioso progetto di costruire una teoria davvero *generale*, ossia organica e sistematica, dell'interpretazione, si è innalzato dal campo determinato e più ristretto dei problemi tecnici del diritto e ha finito però per perdere qualche legame con esso. L'estensione e il progressivo sviluppo dall'originaria sottolineatura della rilevanza regionale della dogmatica giuridica all'elaborazione di una teoria generale delle regole della comprensione ha così paradossalmente vanificato, almeno in parte, la rilevanza del metodo giuridico.

Per molti, e per molto tempo in Italia, il pensiero di Betti ha rappresentato l'unico esempio conosciuto di filosofia ermeneutica e ha spesso spento il desiderio di conoscere altri esempi di prospettiva ermeneutica. E lo stesso Betti riconobbe ripetutamente di sentirsi isolato e inascoltato. Quanto ai filosofi del diritto, due esempi soltanto: è significativo che nella sua *Teoria della scienza giuridica*⁴⁷ Norberto Bobbio, pur trattando delle scienze dello spirito, non prenda affatto in considerazione la concezione di Betti, così come lo è il fatto che Guido Fassò, in un'opera di larghissima diffusione come la sua *Storia della filosofia del diritto*⁴⁸, ignori completamente

⁴⁷ N. Bobbio, *Teoria della scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 1950.

⁴⁸ G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto* vol. III, Laterza, Roma-Bari 2001.

l'unico esponente italiano dell'ermeneutica giuridica⁴⁹.

Probabilmente ciò che allontana da Betti è proprio la concezione del linguaggio e del diritto come oggettivazioni dello spirito, strati spirituali di un processo di realizzazione dello spirito che si esprime anche in altre forme rappresentative⁵⁰. Nessun giurista si sognerebbe oggi di parlare di forme rappresentative e di Spirito oggettivato.

5. *Un'esigenza attuale: controllare l'esattezza dell'interpretazione*

Concludo affermando che il nostro sintetico bilancio volto ad un ripensamento complessivo dell'opera di Betti nel quadro del pensiero giuridico attuale non può che risolversi in chiaroscuro.

Tra le voci «in positivo» è senza dubbio da annoverare la sua opera coraggiosa e pionieristica, che ha fortemente contribuito a diffondere una nuova sensibilità per problemi ermeneutici in un contesto in precedenza piuttosto sordo. Inoltre, le sue tesi della creatività e dell'inesauribilità del compito interpretativo, che non può imporsi mai come definitivo e che non può perciò intendersi come opera chiusa e compiuta, anticipano sicuramente spunti successivamente sviluppati dall'ermeneutica giuridica e divenuti oggi giorno senso comune della cultura giuridica.

Infine, la preoccupazione bettiana di non smarrire l'oggettività dell'interpretazione, pur se talora espressa in forme che oggi possono apparire ingenua e con linguaggio anacronistico, rivela l'esigenza, tuttora validissima, di un controllo di correttezza dell'interpretazione, di un reperimento delle condizioni di validità del processo interpretativo. Correttezza che, peraltro, non deve tener conto soltanto di aspetti di metodo, ma anche della più ampia tematica dell'argomentazione e della giustificazione.

Tra le voci «in negativo» pesa quella sorta di psicologismo tardo ottocentesco da cui la sua teoria non riesce ad affrancarsi e che è stata sicuramente una delle principali ragioni della sua difficoltà a penetrare e a diffondersi in molti contesti occidentali, così come la sua totale sordità agli stimoli innovativi provenienti dalla semantica e dalla filosofia del linguaggio.

La «virtù metodologica» di Betti non cessa ancor oggi di manifestare la sua rilevanza. Ma il metodo non deve diventare grandezza astorica, che

⁴⁹ Il punto è sottolineato da F. VIOLA, *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto*, cit., 73.

⁵⁰ Su ciò si veda il nostro *Creatività dell'interpretazione e principi generali* (cit. nt. 1), p. 186.

prescinda dai casi concreti e dalle loro specificità. La scelta del metodo deve essere suggerita dai problemi sostanziali, dalle questioni pratiche che l'interprete in concreto è chiamato ad affermare e risolvere.

Questa la lezione che il «dopo-Betti» ci ha consegnato.